



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALL'UNIONCAMERE**

*(tramite PEC)*

Prot. 45678 del 19 marzo 2014

**Oggetto: Iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo PEC da parte delle imprese individuali operanti nel settore agricolo**

---

Con nota del 17 marzo c.a., codesta Unione si è rivolta allo scrivente per segnalare che “le organizzazioni imprenditoriali del settore dell'agricoltura si sono rivolte all' Unioncamere per segnalare che l'AGEA ha imposto alle imprese agricole l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presente nel registro delle imprese ed hanno segnalato l'esigenza di procedere, per conto dei loro associati, ad una nuova iscrizione massiva degli elenchi di caselle PEC similmente a quanto già fatto durante l'anno 2013.”

Ricorda l'Unione che lo scrivente “per aderire ad una specifica richiesta formulata da parte di alcune organizzazioni imprenditoriali, in via eccezionale e per favorire la piena applicazione della citata disposizione di legge diretta a favorire l'attuazione dei principi contenuti nell'Agenda digitale italiana, aveva consentito” – con nota 2 aprile 2013 - “l'invio massivo degli indirizzi PEC da parte delle stesse associazioni accompagnate da determinate cautele espressamente richiamate nella medesima lettera”.

Chiede l'Unione di riattivare la procedura di invio degli elenchi nelle modalità semplificate indicate con la ridetta nota 2 aprile 2013.

Si rileva a tal uopo che il disposto dell'articolo 5 del DL 179 del 2012, stabiliva come data ultima per l'adempimento di cui in oggetto, il giorno 30 giugno 2013. Dalla mancata evasione del suddetto obbligo il legislatore faceva derivare una sanzione, alternativa ed escludente il disposto dell'art. 2630 Codice civile, consistente nel rifiuto dell'iscrizione di ogni altra domanda di iscrizione fino all'adempimento da parte dell'impresa dell'obbligo prescritto dal ridetto art. 5.

Ne consegue che, per quanto in presenza di una sanzione alternativa, il legislatore ha comunque previsto un regime obbligatorio coperto comunque da sanzione.

Tuttavia, considerata la finalità della norma, che consiste nel popolamento dell'INI PEC, a partire dagli indirizzi iscritti nel registro delle imprese, per le finalità previste dall'agenda digitale italiana e segnatamente per la esclusiva e definitiva telematizzazione dei rapporti tra imprese e P.A., si ritiene di confermare quanto previsto nella nota 2 aprile 2013, in termini di



modalità semplificate di trasmissione massiva dei dati al registro delle imprese, tenuto conto che, come riferisce codesta Unione, l'adempimento riguarderà ben 140.000 imprese.

Sostiene tale lettura teleologica, anche l'analisi specifica della disciplina sanzionatoria introdotta con il richiamato art. 5, e meglio dettagliata con la nota dello scrivente del 29 agosto 2013, n. 141955, secondo cui la sanzione alternativa si applica solo in costanza di un nuovo adempimento dell'impresa, nei confronti del registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Gianfrancesco Vecchio)*  
*F.to Vecchio*

Maceroni